

VERBALE ASSEMBLEA

Associazione "AMANDOLA RIPARTE" _____

Via C. BATTISTI, 86 AMANDOLA (FM) _____

c. f. / P.IVA 90063000443 _____

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di LUGLIO, alle ore 21:00, si è riunita presso la Sede Sociale di Via Cesare Battisti, 86 l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci dell'associazione "AMANDOLA RIPARTE"

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo Presidente;
2. Adeguamento Statuto;
3. Varie ed eventuali.

Il presidente, previa constatazione della regolarità della convocazione ed accertato che sono presenti tutti i soci, valida la riunione in forma totalitaria e chiama a fungere da segretario il Sig. Tassi Giorgio che accetta.

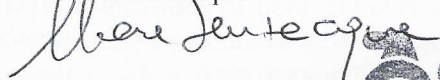
Punto 1. Il Presidente ricorda agli associati che ha già manifestato la sua volontà di recedere dalla carica di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione. Dopo ampia discussione e vari chiarimenti l'Assemblea all'unanimità accetta le dimissioni della Sig.ra Senzacqua Mara e apre le candidature per la nomina del nuovo Presidente. Il socio Senzacqua Mara propone la persona del Sig. Miti Francesco, socio ordinario e già membro del Direttivo. La proposta viene accettata dai soci presenti i quali alla unanimità deliberano per acclamazione di eleggere il socio Miti Francesco quale nuovo presidente del Consiglio Direttivo, avendo tutti i soci presenti rinunciato alla votazione segreta.

Punto 2. Il presidente espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla vigente riforma del Terzo Settore pertanto porta ad approvazione dell'assemblea la proposta del nuovo documento costitutivo. L'assemblea, previa analisi di tutti gli articoli che lo compongono e lunga discussione delibera di approvare il testo del nuovo statuto della Associazione come da documento allegato al presente verbale e conferisce mandato al nuovo Presidente di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la sua registrazione.

Punto 3. Nessuno prendendo la parola su questo punto l'Assemblea viene sciolta alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mara Senzacqua



Il Segretario

Giorgio Tassi



 **Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino



Reg. in data 30 MAR. 2021
Al n 323 Mod. 3
Esatte

PELACANI Emanuela*

Registrazione €
Ipotecaria €
Catasto €
Bollo €
Tot. Gen. € Esatte

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim
ROSANNA IANIGRO



Divisione Provinciale di Polizia
Ufficio Provinciale di Polizia

Reg. in data 20 MAR 2021
Al n. 5/2021
Esente
Bollo
PELACCI Pina
F. C. P. E.



Statuto dell'associazione Amandola Riparte APS

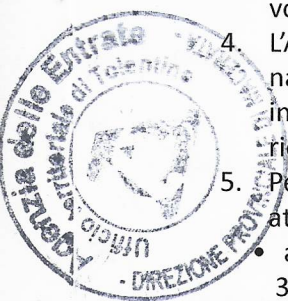
TITOLO I L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Amandola Riparte APS" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in via Cesare Battisti, 86 nel comune di Amandola (FM) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Natura e finalità dell'associazione

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
5. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del d.lgs 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
6. L'associazione promuove iniziative atte a favorire la crescita e la diffusione della cultura in generale, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale con particolare riferimento a:
 - a) sostenere le attività di promozione turistica per la conoscenza del nostro territorio, finalizzata alla valorizzazione dei nostri beni culturali, sviluppando la crescita delle risorse attualmente esistenti ed incentivando la predisposizione di quanto risulta necessario a garantire la piena fruizione;
 - b) promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali



sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quella degli emigrati residenti all'estero);

- c) gestire servizi socio-assistenziali e dell'emergenza sisma;
 - d) organizzare o collaborare all'organizzazione di festival, rassegne, manifestazioni, convegni, fiere eventi e mostre, in ambito nazionale ed estero, fisse e/o itineranti;
 - e) creare progetti per lo sviluppo del territorio comunale, provinciale, nazionale proprio e di altri paesi, la loro analisi, progettazione, realizzazione, proseguimento e sviluppo. Siano essi progetti artistici, culturali, turistici, agricoli, scientifici, educativi (Scuole e/o Università), ambientali, innovazione energetica, architettonici e/o di sviluppo social-economico e/o politico. Essi in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
 - f) lo scambio di servizi e di attività, in tale ambito, tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario per valorizzare i rapporti umani solidali.
7. L'associazione potrà collaborare con stato, regioni, province, comuni, associazioni, persone fisiche e altri enti pubblici o privati per incrementare iniziative sociali per l'attuazione dei fini statuari.
8. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Gli associati

- 1. Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità non in contrasto con quelli dell'associazione.
- 2. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie: fondatori, onorari ed ordinari.
- 3. Hanno la qualifica di associati fondatori gli intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento.
- 4. L'attribuzione della qualifica di associati fondatore a persona non intervenuta in sede di costituzione è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.
- 5. Sono associati onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
- 6. Gli associati onorari sono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.
- 7. Sono associati ordinari coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- 8. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 9. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 10. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- 11. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo stesso e presso la sede sociale entro 60 dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione di persona con preavviso minimo di sette giorni alla presenza del Presidente o suo delegato; potrà essere ammesso un solo consulente iscritto in apposito albo professionale; è inderogabile l'obbligo di riservatezza in capo all'associato ed al consulente; è vietata qualsivoglia forma di divulgazione.

Art. 4 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'Organo di Controllo.

Art. 6 - L'Assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli associati di tutte le categorie.
2. Viene convocata dal presidente con preavviso minimo di quindici giorni, mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, comunicato con ogni mezzo scritto o con pubblicazione sulle principali piattaforme social ed affisso presso la sede sociale.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
5. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno;
 - b) nominare, su proposta del consiglio direttivo, i soci onorari e revocare i soci onorari e ordinari;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) approvare il regolamento interno dell'associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l'emanazione;
 - e) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo;
 - f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) stabilire le quote annue di contribuzione, ad eccezione di quelle stabilite per il primo periodo di carica del Direttivo.
6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
7. Le riunioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.



10. Nelle delibere di assemblea straordinaria occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
12. Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali.
13. L'associato può farsi rappresentare da un altro associato.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è diretta da un consiglio direttivo a cariche gratuite composto da non meno di tre e non più di nove membri eletti dai soci. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere i quali dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Il ruolo di Tesoriere potrà essere svolto anche dal Presidente.
3. Il consiglio direttivo:
 - a) delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto,
 - b) Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte,
 - c) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie tramite il presidente,
 - d) ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'associazione di cui deve dare il resoconto consuntivo annuale,
 - e) cura la pubblicazione degli atti dell'associazione.
5. Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'assemblea.
6. Il consiglio direttivo si riunisce una volta ogni anno per gli argomenti di sua competenza, ma potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
7. La convocazione è fatta con ogni mezzo di comunicazione stabilito dal consiglio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
8. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
9. Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
11. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, costituire commissioni nonché l'ufficio di presidenza.
12. Il consiglio direttivo decade nell'ipotesi in cui la maggioranza dei membri elettivi venga meno.

Art. 8 - Il Presidente

1. Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
2. Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ovvero nominare delegati e referenti regionali o locali, che comunque non avranno la rappresentanza dell'Associazione.
3. Al presidente spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e scarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

Art. 9 - Il Segretario

1. Il Segretario:
 - a) convoca, su mandato del Presidente, le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
 - b) predispone e comunica i verbali delle riunioni,
 - c) compila e custodisce i verbali,
 - d) cura e aggiorna l'elenco dei soci.

Art. 10 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere può anche non essere consigliere, in tal caso può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo:
 - a) vigila sull'amministrazione dell'Associazione;
 - b) esamina e approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 11 - L'organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO III RISORSE ECONOMICHE

Art. 12 - Fondi dell'associazione

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
 - a) dalla quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea, salvo che per il primo esercizio, per il quale è stabilito dall'atto costitutivo;
 - b) dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) dai contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
 - d) dai proventi derivanti dall'attività dell'associazione.
2. Gli associati di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Entro il 16 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
6. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

TITOLO IV RINNOVO CARICHE

Art. 13 - Elezioni

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Si considera in regola chi ha effettuato il pagamento per l'anno in corso.
3. I votanti potranno regolarizzare le proprie posizioni sino al giorno precedente le operazioni di voto.
4. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano.

Art. 14 - Operazioni elettorali

1. La commissione elettorale è composta da due membri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Modalità e svolgimento delle operazioni elettorali saranno stabilite in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6.

TITOLO V VARIE

Art. 15 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione rappresentata dal suo Presidente pro tempore.
2. Responsabile del trattamento è il Segretario.
3. Incaricati del trattamento sono i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.